

# TERREMOTO CASA



Polizza casa a copertura  
del rischio terremoto.

**Linea Protezione  
Patrimonio**

Il presente documento, contenente:

- Glossario
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima  
della sottoscrizione del documento di polizza.

## AREA CLIENTI

### La tua assicurazione a portata di mano

L'Area Clienti Assimoco è il nostro modo di esserti sempre vicino.  
Uno spazio personale dove potrai trovare tutto ciò che riguarda le tue polizze:  
scadenze, documenti, sinistri aperti e molto altro.  
**Iscriviti subito su [assimoco.it](http://assimoco.it), bastano pochi click!**



ACCEDI A TUTTI I DOCUMENTI



CONTROLLA LE SCADENZE



SEGUI UN SINISTRO



E MOLTO ALTRO!

## CON L'AREA CLIENTI ASSIMOCO PUOI:

- Monitorare** lo stato di avanzamento di un sinistro
- Controllare** le scadenze e dettagli delle tue polizze
- Accedere** in ogni momento a tutti i documenti
- Controllare** i valori di riscatto delle polizze vita
- Accedere** ai contatti della tua filiale o della tua Agenzia

## REGISTRARSI È SEMPLICE, TI BASTA:

1. Il Codice Fiscale
2. Il numero di polizza
3. L'accesso alla tua casella di posta elettronica

## PER INFORMAZIONI:

Via email all'indirizzo: [areaclienti@assimoco.it](mailto:areaclienti@assimoco.it)  
Al numero verde: 800 97 68 68  
Attivo dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, dalle 8.30 alle 18.30

## CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA PROTEZIONE DELLA CASA

### PRODOTTO "TERREMOTO CASA"

**Il presente documento, contenente:**

- **Condizioni Generali di Assicurazione**
- **Glossario**

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del documento di polizza.**

Mod. D 817 CG 01 - Ed. 09/2017- Aggiornamento al 07/2019

**CONDIZIONI DI POLIZZA**

Mod. D 817 CG 01 - Ed. 09/2017 - Aggiornamento al 07/2019

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE****ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

*Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.*

**ART. 2 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

*Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 Codice Civile.*

**ART. 3 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

*Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.*

**ART. 4 - DURATA E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE**

*In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata di un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la Legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.*

**ART. 5 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

**ART. 6 - ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

**ART. 7 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA**

*L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Intermediario alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'Art. 1901 Codice Civile. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.*

**ART. 8 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

*Dopo ogni avviso di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. L'eventuale incasso dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia alla facoltà di recesso.*

Mod. D 817 CG 01 - Ed. 09/2017- Aggiornamento al 07/2019

**COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI  
MOVIMENTO COOPERATIVO**

Assimoco S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621

- Fax 02/26920266 - www.assimoco.it - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v.

Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151\* - Impresa

autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979

Albo Imprese IVASS n. 1.00051 - Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051)

Capogruppo del Gruppo Assimoco

\*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

**ART. 9 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

**ART. 10 - FABBRICATI IN COMPROPRIETÀ O CONDOMINIO**

Nel caso fosse assicurata una porzione di fabbricato, l'assicurazione comprende anche la quota, ad essa porzione relativa, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

**ART. 11 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui derogato, valgono le norme di Legge.

Mod. D 817 CG 01 - Ed. 09/2017- Aggiornamento al 07/2019



**COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI  
MOVIMENTO COOPERATIVO**

Assimoco S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621  
- Fax 02/26920266 - www.assimoco.it - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v.

Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086623 - P.I. n. 11259020151\* - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979

Albo Imprese IVASS n. 1.00051 - Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051)

Capogruppo del Gruppo Assimoco

\*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

**NORME CHE REGOLANO I SINISTRI IN GENERALE****ART. 12 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

**ART. 13 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO**

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 Codice Civile., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

**ART. 14 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

**ART. 15 - FORMA DELL'ASSICURAZIONE "VALORE A NUOVO"**

L'assicurazione si intende prestata in base al "valore a nuovo", intendendosi per tale:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per l'arredamento domestico, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento, funzionalità, ed estetica, ivi comprese le spese di trasporto e montaggio.

**La liquidazione avverrà secondo il principio del "valore a nuovo" esclusivamente nel caso di effettiva ricostruzione del fabbricato o rimpiazzo delle cose assicurate. Qualora ciò non avvenisse la Società liquiderà il danno sulla base del bene al momento del sinistro ai sensi dell'Art. 1908 Codice Civile.**

**Dalla presente condizione si intendono esclusi: gioielli, preziosi, denaro, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito, quadri, arazzi, oggetti d'arte, mobili d'antiquariato.**

**ART. 16 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

**ART. 17 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla Legge, ai sensi dell'Art. 1914 Codice Civile;
- b) darne avviso all'Intermediario che ha rilasciato la polizza oppure alla Società entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 Codice Civile;
- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

**L'inadempimento di una di tali incombenze può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 Codice Civile.**

Mod. D 817 CG 01 - Ed. 09/2017- Aggiornamento al 07/2019

**ART. 18 - ANTICIPO IN CASO DI SINISTRO**

Di comune accordo fra le Parti si conviene che, in caso di sinistro e su richiesta dell'Assicurato presentata **almeno 60 gg. dopo la data di denuncia**, la Società anticiperà un importo fino alla **concorrenza massima del 50%** di quello che risulta essere l'ammontare presumibilmente indennizzabile del danno sulla base delle stime preliminari effettuate dai Periti in tale periodo. Questo anticipo sull'indennizzo sarà dovuto a condizione che l'ammontare presumibile del danno indennizzabile **non sia inferiore al 20% della somma assicurata** e sempreché non sussistano ragionevoli e giustificabili dubbi circa l'indennizzabilità del sinistro e l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi di cui alle Condizioni Generali e sempreché non sussistano vincoli, interessi di terzi, ipoteca, stato fallimentare.

**ART. 19 - PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 Codice Civile.

**ART. 20 - TITOLI DI CREDITO**

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

**ART. 21 - MANDATO DEI PERITI**

I periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 17;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 15;
4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 23 lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

**ART. 22 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Mod. D 817 CG 01 - Ed. 09/2017- Aggiornamento al 07/2019

**ART. 23 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO**

L'ammontare del danno viene concordato:

- a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata, oppure, a richiesta di una delle Parti;
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Mod. D 817 CG 01 - Ed. 09/2017- Aggiornamento al 07/2019



**COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI  
MOVIMENTO COOPERATIVO**

**Assimoco S.p.A.**

Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621

- Fax 02/26920266 - www.assimoco.it - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v.

Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086623 - P.I. n. 11259020151\* - Impresa

autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979

Albo Imprese IVASS n. 1.00051 - Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051)

Capogruppo del Gruppo Assimoco

\*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

## NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA SPECIFICA TERREMOTO

### ART. 24 - COSA COMPRENDE L'ASSICURAZIONE

La Società indennizza, **applicando le franchigie ed i limiti indicati nello SCHEMA RIEPILOGATIVO**, i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio- subiti dal fabbricato assicurato **per effetto di terremoto**.

Si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Sono compresi i guasti causati per ordine dell'Autorità e quelli arrecati dall'assicurato o da terzi al solo scopo di impedire, limitare o arrestare l'evento dannoso.

**La garanzia è operante esclusivamente per fabbricati il cui proprietario sia una persona fisica.**

### ART. 25 - COSA NON COMPRENDE L'ASSICURAZIONE

**Sono esclusi i danni:**

- a) **causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;**
- b) **causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da alluvione, da maremoto;**
- c) **causati da mancato o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;**
- d) **di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;**
- e) **indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro, qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati;**
- f) **maggiori costi derivanti dall'adeguamento del fabbricato a normative eventualmente entrate in vigore successivamente alla sua costruzione.**

**L'assicurazione non è operante per i fabbricati:**

- g) **considerati abusivi ai sensi delle norme di Legge in materia urbanistico – edilizia;**
- h) **non conformi alle norme tecniche di Legge e ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zone sismiche alla data di costruzione degli stessi;**
- i) **in corso di costruzione;**
- j) **in corso di ristrutturazione che interessi le strutture portanti;**
- k) **di interesse storico-artistico soggetti alla disciplina della Legge 22 Gennaio 2004 (ex T.U. del 29 Ottobre 1999, ex Legge 1089 del 1939).**

### ART. 26 - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA TERREMOTO

- a) **La copertura assicurativa decorre trascorsi trenta giorni dall'inizio dell'assicurazione;**
- b) **L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia della garanzia, che il fabbricato assicurato sia adibito secondo quanto previsto nel glossario alla voce destinazione d'uso.**

Mod. D 817 CG 01 - Ed. 09/2017- Aggiornamento al 07/2019



**COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI  
MOVIMENTO COOPERATIVO**

**Assimoco S.p.A.**

Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - Fax 02/26920266 - www.assimoco.it - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v.

Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086623 - P.I. n. 11259020151\* - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979

Albo Imprese IVASS n. 1.00051 - Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051)

Capogruppo del Gruppo Assimoco

\*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

**PACCHETTO GARANZIE AGGIUNTIVE, OPERANTE SOLO SE CORRISPOSTO IL RELATIVO PREMIO**

**ART. 27 - GARANZIE AGGIUNTIVE**

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza la Società rimborsa, **fino alla concorrenza di € 30.000,00 per sinistro**, e con i sottolimiti indicati nello SCHEMA RIEPILOGATIVO:

- a) le spese alberghiere documentate sostenute dall'assicurato;
- b) le spese di affitto documentate per affitto altra abitazione;
- c) le spese di albergo per animali domestici;
- d) le spese di acquisto nuovo arredamento domestico danneggiato a seguito sinistro.

Gli importi di cui ai punti a), b) e c) verranno erogati sempreché il fabbricato, a seguito del sinistro, sia stato dichiarato inagibile dalle competenti Autorità e verranno riconosciute solo se sostenute durante il periodo di inagibilità e comunque non oltre 18 mesi dalla data del sinistro.

Mod. D 817 CG 01 - Ed. 09/2017- Aggiornamento al 07/2019

## SCHEMA RIEPILOGATIVO LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE

Art	Comma	Garanzia	Limite indennizzo per sinistro	Franchigia
24		Terremoto	La somma assicurata	20% della somma assicurata con il minimo di € 10.000,00
<b>PACCHETTO GARANZIE AGGIUNTIVE</b>				
27	a)	Spese alberghiere documentate sostenute dall'assicurato	Sino ad un massimo di € 3.000,00 per un periodo non superiore a 15 giorni	//
	b)	Spese di affitto documentate per affitto altra abitazione	Sino ad un massimo di € 20.000,00 per un periodo non superiore a 2 anni	//
	c)	Spese di albergo per animali domestici	Sino ad un massimo di € 500,00 per un periodo non superiore a 2 mesi	//
	d)	Spese di acquisto nuovo arredamento domestico	€ 30.000,00	//

Mod. D 817 CG 01 - Ed. 09/2017- Aggiornamento al 07/2019

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI  
MOVIMENTO COOPERATIVO

Assimoco S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621

- Fax 02/26920266 - www.assimoco.it - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v.

Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151\* - Impresa

autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979

Albo Imprese IVASS n. 1.00051 - Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051)

Capogruppo del Gruppo Assimoco

\*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

## GLOSSARIO

### **Appartamento**

parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno, ma con accesso comune dall' esterno del fabbricato.

### **Arredamento domestico**

mobilio ed arredamento in genere per abitazione e per eventuale ufficio privato, comprese macchine ed attrezzature d'ufficio, cancelleria, archivi, documenti, tende e tendoni parasole, tutto quanto serve per uso domestico o personale, compresi: gioielli e preziosi (oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o di coltura) carte valori e titoli di credito in genere, raccolte e collezioni, denaro, pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria nonché enti ed oggetti riguardanti l'abitazione e/o di uso privato posti nelle dipendenze e/o pertinenze. Sono comunque esclusi autoveicoli, motocicli e veicoli a motore iscritti al Pubblico Registro Automobilistico. Qualora il fabbricato non sia assicurato si intendono comprese le opere di migioria o abbellimento dei locali apportate al fabbricato dall'assicurato locatario od installate dallo stesso per la propria utilità.

### **Assicurato**

soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

### **Assicurazione**

il contratto di Assicurazione.

### **Contraente**

il soggetto che stipula l'assicurazione.

### **Danni materiali**

distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.

### **Destinazione d'uso**

Civile abitazione (appartamento o villa) anche se temporaneamente vuota ed inoccupata, comprensiva di eventuale ufficio privato:

- a) destinata ad uso dimora abituale e/o saltuaria;
- b) data a terzi in uso, in locazione, in usufrutto o in comodato.

### **Dimora abituale**

abitazione che risulta stabilmente occupata / in uso.

### **Dimora saltuaria**

abitazione occupata / usata solo saltuariamente.

### **Dipendenze e/o pertinenze**

locali anche posti in corpi separati, purché negli spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato (esempio: box, cantine, soffitte, centrale termica).

### **Esplosione**

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

### **Fabbricato**

l'intera costruzione edile compresi: fissi ed infissi; opere di fondazione o interrato; ascensori e montacarichi; impianti fissi elettrici ed elettronici; impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento comprese caldaie autonome, impianti di energia rinnovabile, impianti di prevenzione e di allarme; citofoni e videocitofoni; affreschi e statue non aventi valore artistico; antenne e parabole; tappezzerie, tinteggiature, moquette, tende frangisole esterne purché installate su strutture fisse, serbatoi o cisterne per stoccaggio del combustibile al servizio dell'appartamento o della villa; recinzioni, cancelli anche elettrici, muri di cinta; box o dipendenze, pertinenze; piscine; campi e attrezzature sportive e da gioco; ogni altra installazione al servizio del fabbricato considerata fissa.

Mod. D 817 CG 01 - Ed. 09/2017- Aggiornamento al 07/2019

### **Fabbricato in corso di costruzione**

realizzazione ex novo di fabbricato, per il quale non sia stato ancora richiesto il certificato di agibilità.

### **Franchigia**

la parte del danno, espressa in cifra fissa o in percentuale sull'importo assicurato per singola partita, che rimane a carico dell'Assicurato.

### **Impianti energia rinnovabile/Impianti fotovoltaici**

sistema di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare tramite l'effetto fotovoltaico, fissato agli appositi sostegni, collaudato e connesso alla rete elettrica: esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più convertitori della corrente continua in corrente alternata (inverter) apparecchiature di controllo e rilevamento, supporto, staffe e altri componenti minori.

### **Pannelli solari termici**

impianti per la produzione di acqua calda costituiti da un assorbitore di calore, il collettore, simile ad un radiatore, per mezzo del quale il calore del sole assorbito viene trasferito all'acqua del serbatoio; il serbatoio di accumulo dell'acqua calda; e i collegamenti idraulici ed elettrici.

### **Incendio**

Combustione, con fiamma, degli enti materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

### **Indennizzo / Risarcimento**

la somma dovuta dalla Società, in base all'assicurazione di cui alla presente polizza, a seguito del verificarsi di un sinistro.

### **Inondazione/Alluvione**

fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini; l'inondazione si caratterizza come esteso allagamento provocato dallo straripamento di corsi d'acqua o bacini, a seguito di qualsivoglia causa; per alluvione si intende una fattispecie più specifica di inondazione provocata da piogge eccezionali.

### **Polizza**

documento attestante l'esistenza del contratto di assicurazione.

### **Premio**

somma dovuta dal Contraente alla Società a titolo di corrispettivo per la prestazione pattuita.

### **Primo Rischio Assoluto**

forma assicurativa che non prevede, in caso di sinistro, l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

### **Regola proporzionale**

nelle assicurazioni a valore intero o che prendono a riferimento l'intero valore dei beni, la somma assicurata per ciascuna categoria di beni indicata nel simplo di polizza deve corrispondere, in ogni momento, alla somma del valore effettivo dei beni stessi. Come previsto dall'art. 1907 del C.C., qualora dalle stime fatte al momento del sinistro risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l'indennizzo viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.

### **Rischio**

la probabilità che si verifichi un sinistro.

### **Scoperto**

la parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

### **Scoppio**

repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione; gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

### **Sinistro**

verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

### **Società**

Assimoco S.p.A.

Mod. D 817 CG 01 - Ed. 09/2017- Aggiornamento al 07/2019

**Somma assicurata**

l'importo che rappresenta il massimo esborso della Società in relazione alle garanzie prestate.

**Strutture portanti**

elementi di edificio destinati a sopportare il peso del fabbricato e i carichi dovuti al contenuto.

**Terremoto**

sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

**Valori**

denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore.

**Villa**

abitazione unifamiliare oppure appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del fabbricato.

Mod. D 817 CG 01 - Ed. 09/2017- Aggiornamento al 07/2019